

Publicato il 15/12/2023

N. 02361/2023 REG.PROV.CAU.
N. 05209/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5209 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Roccasalva Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

- Direzione Generale Territoriale Sud Motorizzazione Civile di Napoli, non costituito in giudizio;

Ministero Economia e Finanze, **Ministero** della Difesa, **Ministero delle Infrastrutture** e dei Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della domanda di annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale Il **Ministero delle Infrastrutture** e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Sud - Motorizzazione Civile di Napoli ha disposto l'annullamento

in autotutela dei provvedimenti di assegnazione e consegna **delle** targhe di cui all'elenco ivi riportato, tra cui quelle relative ai veicoli di proprietà dei ricorrenti; degli ulteriori provvedimenti/atti indicati in epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del **Ministero** Economia e Finanze, del **Ministero** della Difesa e del **Ministero delle Infrastrutture** e dei Trasporti-Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che:

- secondo un'analisi preliminare tipica della presente fase cautelare, l'odierno ricorso non appare assistito da elementi di fondatezza;
- il ricorrente ha ottenuto l'immatricolazione tramite la procedura semplificata S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista), nella fattispecie non consentita dalla disciplina di riferimento (art. 1 D.P.R. n. 358/2000), posto che il veicolo acquistato, dichiarato di provenienza tedesca, in base alla consultazione dell'archivio SIMOT della Motorizzazione Civile di Napoli, sembra al contrario provenire dalla Repubblica di San Marino, in assenza di documentazione fornita dal ricorrente medesimo, idonea a provare il contrario;
- da ciò consegue l'irregolarità del procedimento semplificato tramite S.T.A., seguito ai fini dell'immatricolazione, il cui utilizzo - per le immatricolazioni di veicoli, nuovi o usati, di provenienza extra UE e, in particolare, per i "veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o

aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali" e per i "veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione, rilasciata da uno di tali Stati" - è espressamente vietato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 358/2000.

Si ravvisano le giuste ragioni per compensare le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare;

Compensa le pesi di lite tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento **delle** generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.